

**REGOLAMENTO COMUNALE DI
POLIZIA URBANA**

Adottato con atto C.C. n. 86 del 5/11/1992;

Modificato con atto C.C. n. 76 del 23/9/1993 (art.63- 1° comma) e coordinato.

Modificato con atto C.C. n. 89 del 23/10/1997 (art.77 1° comma- e aggiunta del 2° comma)- coordinato.

Integrato con atto C.C. n. 25 del 17/5/1999 (art.78 –aggiunto 3° comma)- coordinato.

Modifica all'art. 77 con atto C.C. n. 44 del 25/07/2003 "Approvazione regolamento per la disciplina dell'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti comunali, ordinanze del Sindaco ed a quelle dei dirigenti" – coordinato.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 DISCIPLINA DEI SERVIZI DI POLIZIA URBANA

1. La Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento, dalle disposizioni emanate per le singole circostanze dall'Autorità Comunale, nei limiti delle funzioni e dei poteri attribuiti da leggi o da regolamenti.

2. Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico, od aperti al pubblico passaggio, anche temporaneamente.

3. Sono titoli di Polizia Urbana le autorizzazioni, le concessioni, le licenze ed i permessi previsti dal presente Regolamento.

4. Il Sindaco impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia di Polizia Urbana.

5. Il servizio di Polizia Urbana viene attuato dagli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale, nonchè dagli altri funzionari ed agenti che, nei limiti del servizio cui sono destinati, abbiano, a norma di legge o di regolamento, l'obbligo di far osservare le disposizioni dell'Autorità Comunale e di accertare determinati fatti.

6. Salvo quanto disposto dall'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti pubblici ufficiali hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità comunale destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione o concessione comunale, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'Autorità.

7. Per l'accertamento di reati e per il compimento di atti di Polizia Giudiziaria, debbono osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale.

Art. 2 RICHIESTA E RILASCIO DI CONCESSIONI AUTORIZZAZIONI ED ALTRI TITOLI

1. Le richieste dei titoli previsti dal presente Regolamento devono essere indirizzate al Sindaco con apposita domanda, con osservanza delle leggi sul bollo, firmata dai richiedenti e corredata dai documenti eventualmente prescritti.

2. Per decidere sulla richiesta, il Sindaco può avvalersi degli organi tecnici e consultivi del Comune e può assumere informazioni e disporre accertamenti.

3. Prima del rilascio dell'autorizzazione o della concessione, il responsabile del procedimento, all'occorrenza, ha la facoltà di invitare a completare la documentazione necessaria per il perfezionamento della pratica, fissando all'uopo un termine non superiore a trenta giorni.

4. Il termine, di cui al comma precedente, può essere prorogato su richiesta dell'interessato per i giustificati motivi e particolarmente quando per l'utilizzazione del

titolo si renda necessario l'approntamento di locali o l'esecuzione di lavori.

5. I titoli vengono rilasciati con atto scritto, dagli uffici competenti, secondo l'ordinamento interno del Comune.

6. I titoli si intendono accordati:

- a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
- b) previo pagamento di tasse e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo;
- c) senza pregiudizio per i diritti di terzi;
- d) con l'obbligo, per il titolare, di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni permesse, sollevando il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione o della concessione data;
- e) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte.

7. Il Sindaco potrà subordinare il rilascio o la validità di alcuni titoli:

- 1) alla stipulazione da parte del richiedente di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi;
- 2) a collaudi statici o a relazione tecniche da eseguirsi a spese del richiedente da parte di un professionista iscritto negli albi professionali o, qualora il Sindaco lo ritenga opportuno, dai competenti uffici del Comune sempre a spese del richiedente.

8. Nel testo dei titoli o con provvedimenti successivi potranno essere indicati i limiti le condizioni da osservare.

Art. 3

OSTENSIBILITA' E VALIDITA' DEI TITOLI

1. I titoli di cui al presente Regolamento, devono essere tenuti esposti, salvo impedimento obiettivo, nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.

2. Essi dovranno comunque essere esibiti a richiesta degli agenti a ciò qualificati.

3. In caso di sottrazione, distruzione, furto o smarrimento, potrà essere richiesta copia o duplicato all'ufficio competente, previa dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

4. I titoli scadono il 31 dicembre di ogni anno, salvo che sia diversamente stabilito, e comunque non possono avere validità superiore ad un anno.

5. Alla scadenza essi possono essere rinnovati o prorogati in seguito a richiesta del titolare, mediante vidimazione, previo versamento delle tasse e dei diritti eventualmente dovuti.

6. Qualora il Sindaco lo ritenga opportuno, il rinnovo del titolo potrà essere subordinato a nuovi accertamenti, in ordine alla permanenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi in base ai quali il titolo è stato rilasciato.

Art. 4

SOSPENSIONE - REVOCA E DECADENZA DEI TITOLI

1. Salve speciali disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal Comune:

- possono essere sospesi quando venga accertata la violazione delle prescrizioni stabilite dal titolo stesso o dalla normativa vigente;

- possono essere revocati quando vengano meno i presupposti in base ai quali vennero rilasciati o quando sopravvenga un motivo di pericolo per il pubblico interesse;
- possano inoltre essere revocati in caso di gravi o reiterate violazioni delle prescrizioni stabilite dal titolo o dalla normativa vigente.

2. La sospensione e la revoca dei titoli sono adottate con ordinanza del Sindaco.

Il titolo si intende decaduto quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine prescritto o quando esso sia stato ceduto senza la necessaria autorizzazione del Sindaco.

3. I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro il termine indicato.

4. Il Sindaco può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli uffici municipali competenti per tutto il periodo della sospensione.

5. Il Sindaco può disporre in ogni momento accertamenti in ordine alla permanenza dei presupposti soggettivi in base ai quali il titolo è stato rilasciato.

TITOLO II OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO

Art. 5 DIVIETO DI OCCUPARE IL SUOLO

1. E' proibita qualunque alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto, di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti detti luoghi, senza titolo rilasciati dall'Autorità Comunale.

Art. 6 OCCUPAZIONE DEL SUOLO

1. Chiunque intenda occupare suolo pubblico o aperto al pubblico transito dovrà fare domanda al Sindaco, indicando nella medesima la ubicazione e la estensione dello spazio da occupare, lo scopo dell'occupazione e la durata della stessa.

2. Le occupazioni di suolo pubblico possono essere permanenti o temporanee.

3. La concessione per occupazione temporanea del suolo pubblico, deve indicare la durata dell'occupazione stessa, che deve essere comunque inferiore ad un anno. Il provvedimento è rilasciato dal Comandante la Polizia Municipale se la durata non è superiore a tre giorni, altrimenti è rilasciato dal Sindaco. Il provvedimento può prevedere le prescrizioni che saranno ritenute opportune nell'interesse pubblico e del Comune.

4. La concessione per l'occupazione permanente è rilasciata dal Sindaco, il quale può stabilire le prescrizioni che riterrà opportune nell'interesse pubblico e del Comune.

Art. 7 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO SOGGETTO AL PUBBLICO TRANSITO PER LAVORI EDILI E DI MANUTENZIONE

1. Senza autorizzazione o concessione del Comune sono vietate le occupazioni del suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, nonché le sporgenze in detti luoghi, con steccati, impalcature, ponti di fabbrica, macchine operatrici e mezzi d'opera, scale, bracci di gru, carichi sospesi, cumuli di macerie, o altro materiale.

2. Le occupazioni di breve durata, tali da non costituire pericolo o intralcio, con piccole scale o sgabelli per la pulizia di vetrate, insegne, targhe, serrande, lampade e simili sono consentite, senza autorizzazione o concessione, fuorchè negli orari nei quali può essere fatto divieto con apposita ordinanza del Sindaco. Nei luoghi di pubblico transito non si può fare uso di scale a mano senza che alla base siano sempre custodite da persone idonee a tal fine.

Art. 8 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - DINIEGO

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, le occupazioni del suolo pubblico possono essere negate quando arrechino intralcio alla viabilità. Debbono essere negate quando pregiudichino l'incolumità pubblica.

2. In ogni caso, devono essere garantiti spazi sufficienti per il transito dei pedoni e per la sicurezza della viabilità.

Art. 9 DIVIETI ED OBBLIGHI PER I TITOLARI DI AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO.

1. Ai titolari di permessi, di concessioni o di autorizzazioni per l'occupazione del suolo, salvo particolari convenzioni od autorizzazioni scritte, è vietato:

- a) infiggere pali o punte nel suolo;
- b) smuovere o danneggiare la pavimentazione;
- c) ostacolare o intralciare in qualsiasi modo la circolazione, l'accesso agli edifici ed ai negozi;
- d) depositare immondizie, rifiuti, materiali maleodoranti o putrescibili, rottami nell'area concessa o di tollerarne il deposito.

2. I titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo e coloro che abbiano effettuato operazioni di carico o scarico merci od eseguito altri lavori, hanno l'obbligo di mantenere e lasciare lo spazio occupato e quello circostante pulito da ogni immondizia e rifiuto.

Art. 10 INSTALLAZIONE DI TENDE SOLARI

1. E' vietata l'installazione di tende solari e simili, sporgenti su spazio pubblico o di pubblico passaggio senza titolo rilasciato dal Comune.

2. Le tende e gli accessori delle stesse, sporgenti su spazio pubblico o aree soggette a pubblico passaggio, non dovranno avere in alcuna parte una altezza inferiore a metri 2.20 dal suolo.

3. Il Sindaco stabilisce nell'apposito provvedimento di autorizzazione la sporgenza massima secondo le esigenze della circolazione e dell'estetica; può

autorizzare l'installazione di frange e balze prive di elementi rigidi o contundenti ad altezza non inferiore a metri 2.20 dal suolo.

4. Per le tende perpendicolari in genere e per quelle da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e degli intercolunni, il Sindaco stabilisce caso per caso se, ed a quali condizioni, possa essere accordato il relativo permesso in rapporto alla situazione locale ed alla sicurezza della circolazione, anche ad un'altezza inferiore a quella indicata nei commi precedenti.

5. Le tende devono essere collocate in modo da non occultare le lampade della pubblica illuminazione, le indicazioni toponomastiche, la segnaletica stradale, i quadri delle pubbliche affissioni o qualsiasi altra cosa che debba rimanere in vista del pubblico, specialmente se di interesse artistico, monumentale o storico.

6. Il Sindaco ha la più ampia facoltà di negare l'autorizzazione quando l'edificio indicato per il collocamento di una o più tende sia di interesse artistico.

7. In caso di pioggia o di vento le tende non possono rimanere aperte o spiegate se da esse possano derivare intralcio, molestia o pericolo alla incolumità delle persone o alla circolazione.

Art. 11 **INSTALLAZIONE DI INSEGNE - TARGHE - VETRINE -** **MANIFESTI - STRISCIONI PUBBLICITARI**

1. Salvo quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, e dai regolamenti edilizio, sulla pubblicità, compresa quella sanitaria, e sulle pubbliche affissioni, ed in materia di occupazione degli spazi pubblici o soggetti a pubblico passaggio, è vietata l'installazione di insegne, targhe, bacheche, vetrine, manifesti, sorgenti luminose, striscioni ed altri mezzi pubblicitari, senza autorizzazione del Comune.

2. Il Sindaco può prescrivere per i mezzi pubblicitari di cui al comma precedente determinate modalità e caratteristiche in armonia con le esigenze ambientali e della circolazione.

3. Sono comunque vietate le sorgenti luminose che producono abbagliamento e disturbo diretto verso aree di pubblico transito.

4. Per le installazioni di cui al primo comma, se sporgenti dal marciapiede o sovrastanti la carreggiata, l'altezza del suolo non potrà essere inferiore a metri cinque.

Art. 12 **COLLOCAMENTO DEI TAVOLI - SEDIE** **PIANTE ORNAMENTALI - MERCI OD ALTRO**

1. L'occupazione di area pubblica o di pubblico transito con tavoli, sedie, piante ornamentali, posacicli, attrezzature commerciali, merci od altro può essere autorizzata o concessa a favore di negozianti o altri esercenti che ne facciano formale richiesta, purchè non ostino motivi estetici, di viabilità o di incolumità delle persone. Di norma l'occupazione con tavoli non è consentita sui marciapiedi quando non resti libero per i pedoni uno spazio di almeno mt. 1.30.

2. Nel titolo può essere stabilito che la occupazione di cui sopra non è consentita in determinati orari o quando i locali siano chiusi.

Art. 13
ESPOSIZIONE DI DERRATE ALL'ESTERNO DEI NEGOZI

1. Fermi restando i divieti sanciti dal Regolamento d'Igiene, non può essere concessa autorizzazione per l'esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi se non lo permettano, a giudizio del Sindaco, le condizioni di viabilità e ragioni di decoro.

2. I generi alimentari devono essere riparati con vetro o con altro mezzo idoneo.

3. Le merci di cui ai commi precedenti debbono comunque essere tenute ad un'altezza minima di cinquanta centimetri dal suolo.

TITOLO III
NETTEZZA - DECORO ED ORDINE DELL'ABITATO

Art. 14
DISPOSIZIONI GENERALI

1. Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici, aperti od esposti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti ed in stato di decoro.

2. E' pertanto vietata qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento, deturpamento del suolo e degli edifici, anche se dipendente da incuria.

3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere alla rimessa in pristino o in stato di decoro.

4. E' vietato gettare, scaricare, immettere od abbandonare rifiuti se non nei posti e con l'osservanza delle modalità previste dal regolamento comunale del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani, dal regolamento di igiene, dal regolamento edilizio, dalle leggi e dai regolamenti generali.

Art. 15
**PULIZIA DELLE AREE DATE IN CONCESSIONE E DELLE AREE ANTISTANTI I
NEGOZI E GLI ESERCIZI PUBBLICI**

1. E' proibito agli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, laboratori e simili, ai venditori ambulanti e a quant'altri occupino a qualsiasi titolo area pubblica o di pubblico passaggio o aree antistanti le stesse, di gettare, lasciare cadere o dar causa che cada o abbandonare, alcun residuo o rifiuto che possa danneggiare o sporcare il suolo.

2. I suddetti esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti i loro locali o impianti, e può essere fatto loro obbligo di mettere a disposizione del pubblico anche all'esterno del locale un conveniente numero di idonei porta-rifiuti.

Art. 16
ESTIRPAMENTO DELL'ERBA E CURA DELLE SIEPI E DELLE PIANTE

1. Il Sindaco con apposita ordinanza può porre a carico dei proprietari di qualsiasi immobile prospiciente la pubblica via l'obbligo di provvedere all'estirpamento delle erbe nonchè alla potatura delle siepi e delle piante crescenti o poste lungo la fronte delle costruzioni e lungo i muri contigui di cinta.

Art. 17
ATTI CONTRARI AL DECORO ED ALLA DECENZA

1. In qualsiasi luogo pubblico aperto o esposto al pubblico, è vietato compiere atti di pulizia personale o soddisfare le necessità fisiologiche fuori dai luoghi all'uopo destinati.

2. Salvo quanto previsto in materia dalle norme igienico-sanitarie, la balneazione ed il nuoto restano vietati nei corsi d'acqua prospicienti le aree pubbliche.

3. E' altresì vietato il nuoto fuori dai luoghi a ciò destinati e senza costume.

Art. 18
MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

1. I proprietari od i locatari di edifici, nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposto dal Codice Civile e dalla normativa vigente, debbono:

a) tenere in buono stato di conservazione le porte, i serramenti, le insegne, le targhe, le vetrate, gli androni, le scale, le inferriate, le tende ed ogni altra cosa esposta alla pubblica vista;

b) curare che sia sempre garantita una sufficiente illuminazione degli accessi, delle scale e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico;

c) provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla tinteggiatura, alla pulizia dei numeri civici;

d) tenere in buono stato di efficienza le grondaie ed i tubi di gronda o di scarico fino al suolo.

2. I soggetti indicati nel primo comma sono tenuti alla manutenzione e pulizia degli edifici, con particolare riferimento ai cornicioni, terrazze e davanzali, anche per gli inconvenienti cagionati da volatili e che si constatano nei punti dove gli stessi affluiscono e stazionano in numero elevato.

Art. 19
DETURPAMENTO DI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI

1. Senza pregiudizio per le sanzioni penali, è proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritte, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto.

2. Nei casi urgenti per motivi d'ordine, di decoro o di opportunità il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti.

3. Resta in ogni caso obbligo dei proprietari o di chi abbia diritti sull'immobile provvedere a ripristinare, a propria cura e spese, l'intonaco, le tinte e comunque la superficie dei manufatti.

Art. 20
DISTRIBUZIONE DEI MANIFESTI

1. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di pubblicità e di pubbliche affissioni, è vietato lanciare o lasciar cadere anche da veicoli, compresi gli aeromobili, opuscoli o manifesti o altri materiali pubblicitari sulle aree pubbliche, salvo specifica autorizzazione del Sindaco.

2. La distribuzione dei materiale sopraddetti, con la osservanza delle norme

stabilite per la pubblicità, deve essere fatta in modo da non sporcare il suolo e senza causare disturbo alle persone.

Art. 21
CARTELLI - ISCRIZIONI - TARGHE
PROIEZIONI E NOTIZIARI LUMINOSI

1. Salvo quanto prescritto dal precedente art. 11 e da altri regolamenti o norme di legge, senza autorizzazione del Comune è proibito collocare scritte, insegne, cartelli, figure e targhe sui muri, sugli infissi o su altri supporti prospicienti le pubbliche vie e piazze, quand'anche non vi sia occupazione di suolo pubblico.

2. Gli interessati dovranno presentare al Comune le relative domande corredate dai disegni, dalle descrizioni delle opere, dai testi delle iscrizioni e da fotografie dell'edificio e del luogo.

3. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche per le proiezioni, i notiziari ed i giornali luminosi.

Art. 22
LAVORI ED ATTIVITA' ARTIGIANALI SUL SUOLO PUBBLICO

1. Senza autorizzazione del Sindaco, è proibito in luoghi pubblici o di pubblico transito esercitare lavori artigianali.

2. La lavatura o la riparazione di veicoli o di altre cose mobili sono vietate.

3. Sono consentite le riparazioni di breve durata per guasti accidentali di piccola entità o causati da forza maggiore o da caso fortuito.

Art. 23
LAVATURA ED ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA E PANNI

1. La biancheria, i panni, gli indumenti, i tappeti e simili non potranno essere lavati, sciorinati, distesi od appesi fuori dei luoghi privati o dei luoghi stabiliti dall'Autorità comunale.

2. E' vietato altresì distendere od appendere gli oggetti suddetti alle finestre, ai terrazzi e balconi prospicienti la pubblica via, salvo quanto diversamente stabilito con ordinanza del Sindaco.

3. Le operazioni di cui sopra sono consentite nei luoghi interni, purchè non provochino gocciolamento sull'area pubblica o di uso comune.

Art. 24
BATTITURA DI PANNI E TAPPETI

1. E' vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico, o soggetto a pubblico transito, o dalle finestre, e dai terrazzi prospicienti la pubblica via o luoghi pubblici, tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili.

Art. 25
PULIZIA DI ANDITI - VETRINE - NEGOZI
ESERCIZI ED ABITAZIONI

1. La pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi, gli esercizi e le abitazioni deve essere eseguita senza arrecare molestia od intralcio ai passanti.

2. Il Sindaco potrà stabilire in quali luoghi ed in quali orari tali operazioni sono vietate.

Art. 26

MANUTENZIONE ED USO DEGLI SCARICHI PUBBLICI E PRIVATI

1. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela delle acque e dell'ambiente, è vietato otturare gli scarichi pubblici od immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonchè introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

2. I proprietari degli edifici, gli inquilini e chiunque è nel godimento di un immobile deve provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

Art. 27

DEPOSITO ED ASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

1. I rifiuti solidi urbani dovranno essere conferiti con le modalità nei luoghi e negli orari che saranno stabiliti dal Sindaco con propria ordinanza o dall'apposito regolamento comunale di conferimento, raccolta e smaltimento.

2. E' vietato gettare o calare rifiuti, sciolti od in contenitori, nelle strade, nelle piazze o nei corsi d'acqua.

3. Il conferimento o la raccolta dei rifiuti e di materiali di scarto voluminosi o ingombranti, dovranno avvenire secondo quanto stabilito dal Sindaco con propria ordinanza o dal regolamento comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

4. Salvo quanto può essere disposto dal regolamento sopra citato, è vietato accedere ai luoghi destinati al conferimento, deposito, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi, senza giustificato motivo, rimanendo comunque vietato rovistare ed asportare qualsiasi materiale ivi giacente.

5. Per lo smaltimento dei rifiuti considerati speciali, tossici e nocivi e dei fanghi residuati da cicli di lavorazione e dai processi di depurazione, si osservano le disposizioni previste dalle norme speciali in materia e si applicano le relative sanzioni.

Art. 28

TRASPORTO DI LETAME - MATERIALE DI ESPURGO E COSE MALEODORANTI - CONCIMAZIONE DEI TERRENI

1. Le ditte che esercitano ai fini commerciali il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento dei liquami provenienti da allevamenti animali o di espurgo di pozzi neri di abitazioni civili debbono essere munite di autorizzazione dell'autorità competente stabilita da disposizioni di legge.

2. L'autorizzazione non è richiesta per chi eserciti trasporto e spargimento di liquami e fanghi derivanti da pozzi neri o allevamento di animali al fine di fertilizzare i propri terreni.

3. Le operazioni di espurgo e di trasporto delle materie liquide e solide provenienti da latrine, fogne, fosse di deposito, stalle, dovranno attenersi alle condizioni e modalità stabilite dai regolamenti comunali di igiene e sanità, dalle altre norme vigenti in materia e della ordinanze del Sindaco.

4. In ogni caso dovranno essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione del materiale trasportato.

5. La concimazione dei terreni adibiti ad uso agricolo con smaltimento di liquami, letame od altri materiali maleodoranti, non può essere fatta, in prossimità di abitazioni, pozzi d'acqua potabile e di corsi d'acqua, ad una distanza inferiore di quella stabilita dalle norme speciali vigenti in materia.

6. Lo spargimento a scopo fertilizzante dei materiali da parte delle ditte di cui al comma primo, può essere fatto soltanto su aree autorizzate dall'autorità sanitaria.

7. Il Sindaco potrà con ordinanza limitare l'orario in cui sono ammesse le operazioni di cui al presente articolo.

8. Nel centro abitato è sempre vietata la concimazione di orti e giardini con materiali maleodoranti che arrechino disturbo al vicinato.

Art. 29

TRASPORTO DI MATERIALI DI FACILE DISPERSIONE

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti, fango, acque luride od altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto dello stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersioni sul suolo o nell'aria.

Art. 30

SGOMBERO DELLA NEVE E DELLE FORMAZIONI DI GHIACCIO

1. Durante e dopo le nevicate i proprietari, gli affittuari e gli inquilini delle case e gli esercenti di negozi, laboratori, pubblici esercizi, devono tenere sgomberato dalla neve il marciapiede o, quando non esista il marciapiede, uno spazio di almeno metri 1.50 antistante il fabbricato di rispettiva competenza ed in tempo di gelo devono spargervi segatura, sabbia, o altro materiale antisdrucchiolevole.

2. Nel caso di formazione di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente devono provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio nei modi e nei tempi opportuni.

3. In caso di abbondanti nevicate il Sindaco potrà inoltre ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.

4. Le operazioni di cui ai precedenti commi devono essere eseguite con le opportune cautele, collocando preventivamente ai margini di caduta della neve o del ghiaccio i necessari segnali e sbarramenti in maniera di evitare danni alle persone o alle cose.

5. Le operazioni di scarico della neve dai tetti che dovessero comportare interruzioni o dirottamenti della circolazione veicolare o pedonale dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale che stabilirà di volta in

volta l'orario relativo e le eventuali cautele.

6. E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare.

7. La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non deve in nessun caso essere cosparsa od accumulata sulla sede stradale in modo da cagionare pericolo, ostacolo od intralcio alla viabilità.

8. In caso di nevicata i proprietari degli edifici devono assicurarsi della resistenza dei tetti.

Art. 31

SCARICO DI RESIDUI DI COSTRUZIONI E RIPARAZIONI

1. Resta vietato eseguire lo scarico ed il deposito anche temporanei sul suolo pubblico ed in aree aperte al pubblico dei residui di costruzioni, manutenzioni ruderi, calcinacci o materiali di sterramento.

2. Lo scarico ed il deposito dei materiali di cui al comma precedente, potranno essere effettuati nei luoghi appositamente destinati o autorizzati dall'Autorità comunale e dalle altre autorità indicate dalla legge.

3. Senza apposita autorizzazione è vietato asportare i materiali sopra citati dai luoghi appositamente destinati.

4. Il Sindaco può ordinare la rimozione, anche su aree private esposte al pubblico, di scarichi o depositi effettuati abusivamente o per un tempo superiore a quello consentito o che costituiscano pregiudizio alla nettezza, decoro ed ordine dell'abitato.

5. I trasgressori, oltre a soggiacere alla sanzione pecuniaria, dovranno provvedere alla rimozione del materiale depositato. In caso di inadempienza, previa diffida, la rimozione sarà eseguita d'ufficio a spese del trasgressore.

Art. 32

EMISSIONI DI FUMO ED ESALAZIONI - POLVERE

1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico e di attività insalubri, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.

2. Coloro che a causa della loro attività, debbano compiere operazioni che possano sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare ogni inconveniente.

3. E' vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio od altro materiale quando ne possa derivare danno o molestia al vicinato o a luoghi di pubblico transito.

4. I camini ed i condotti di scarico di prodotti aeriformi, gli sfiati in genere e di condizionatori d'aria, gli impianti di aspirazione di cucine, bagni e simili, dovranno essere installati in modo da eliminare danno e molestia alle abitazioni circostanti.

Art. 33 ALTRI ATTI VIETATI

1. In tutto il territorio del Comune è vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:

- a) eseguire la pulizia di persone, cose e di animali;
- b) imbrattare o lordare il suolo pubblico, gettarvi o lasciar cadere carta, liquidi, polveri, rifiuti od altri oggetti, nonchè sputare sul suolo pubblico;
- c) collocare o appendere, senza apposito titolo, addobbi, festoni, luminarie;
- d) lasciar vagare o abbandonare qualsiasi specie di animale;
- e) eseguire qualsiasi gioco, che possa costituire pericolo o molestia, fuori dai luoghi a ciò destinati;
- f) effettuare, fuori dai luoghi a ciò destinati, ogni gioco per il quale sia necessaria la corsa o il lancio di oggetti;
- g) effettuare pratiche sportive o ricreative pericolose o moleste;
- h) depositare recipienti o cose sotto le pubbliche fontane;
- i) sparare mortaretti, petardi o simili prodotti esplosivi.

2. E'altresi vietato:

- a) entrare nelle aiuole e, laddove il divieto sia segnalato, negli spazi erbosi, nonchè cogliere fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle;
- b) introdurre veicoli nei giardini o spazi erbosi comunali;
- c) introdurre cani nei giardini comunali recintati;
- d) sedersi a terra, sulle aiuole o sui gradini dei monumenti o di altri edifici, sulle catenelle, sui corrimano, sui parapetti dei ponti;
- e) arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferiate, sugli edifici e sui monumenti;
- f) sdraiarsi o salire sulle panchine;
- g) condurre, nelle località indicate dal Sindaco, con apposita ordinanza, animali molesti o che possano sporcare i luoghi soggetti a pubblico passaggio, allorquando chi li conduca non sia munito di apposita attrezzatura per la immediata pulizia del suolo e non provveda a raccogliere e ad asportare gli escrementi;
- h) introdurre animali in tutti gli ambienti e luoghi in cui si effettua preparazione, manipolazione, commercio e la somministrazione per il pubblico di alimenti o bevande;
- i) trattenersi od introdursi nei giardini pubblici ed in ogni altro luogo comunale non permanentemente aperto al pubblico, dopo l'orario di chiusura;
- l) innaffiare il suolo pubblico con acqua sporca od in tempo di gelo.

3. I proprietari di cani o chi li ha in custodia momentanea sono i responsabili degli imbrattamenti causati dagli animali sulle vie, piazze, marciapiedi e passaggi pedonali.

Art. 34 CARAVAN - AUTOCARAVAN - TENDE - CARRI ABITAZIONE E ACCAMPAMENTI

1. In tutto il territorio comunale è vietato stabilirsi sulle aree pubbliche per alloggiare o pernottare in caravan, autocaravan, tende e carri abitazione in genere, fuori dagli spazi a ciò destinati o consentiti.

2. Il Sindaco può vietare comunque la sosta anche temporanea per alloggio o pernottamento o per attendere ad altre necessità abitative, con i veicoli di cui al comma precedente, in determinate località o vie del Comune.

3. Il Sindaco può altresì vietare o limitare il deposito e l'impianto dei mezzi mobili e delle attrezzature sopra citate anche in aree private, per motivi di igiene, di ordine o di decoro dell'ambiente.

4. La sosta delle carovane dei nomadi potrà essere consentita solo negli spazi prestabiliti.

Art. 35 CUSTODIA BAMBINI

1. In luogo pubblico i bambini di età inferiore a sei anni devono sempre essere accompagnati e custoditi.

TITOLO IV QUIETE E SICUREZZA NELL'ABITATO

Art. 36 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. In tutti i luoghi pubblici aperti al pubblico ed in quelli privati esposti al pubblico è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino pregiudizio alla sicurezza delle persone, comunque disturbo o molestia alla quiete pubblica, al riposo ed alle occupazioni altrui.

2. Nei locali gestiti dal Comune, come uffici, dormitori, sale di riunione, biblioteche, musei, piscine, palestre, centri ricreativi, campi-gioco, le persone debbono mantenere contegno consono al luogo e tale da non arrecare disturbo ed osservare i regolamenti particolari e le ordinanze del Sindaco per accedere e frequentare le sedi.

Art. 37 CORTEI - CERIMONIE - RIUNIONI E MANIFESTAZIONI

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, deve darne avviso al Sindaco almeno tre giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.

2. Per le manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicano limiti o divieti alla circolazione, l'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno cinque giorni prima.

3. Sono esenti dall'obbligo di cui ai commi precedenti i comizi elettorali.

Art. 38 CUSTODIA E DETENZIONE DI CANI OD ALTRI ANIMALI

1. E' vietato tenere in abitazioni, stabilimenti, giardini od in altri luoghi privati cani od altri animali che disturbino la quiete dei vicini, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone.

2. Il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l'animale molesto od a porlo in condizioni da non disturbare.

3. I detentori di cani o di altri animali in luoghi privati dovranno collocare o custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia a chi transiti sulla pubblica via.

4. Oltre a quanto previsto dall'art. 33 ai proprietari di cani o di altri animali è

vietato condurre, lasciar vagare o abbandonare i medesimi se affetti da malattie, ferite od altre lesioni cutanee.

5. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme, è altresì vietato ai proprietari o detentori di animali anche domestici, abbandonare o lasciar vagare i medesimi in modo da poter costituire pregiudizio per la quiete, o molestia per la circolazione cittadina, o pericolo per la sicurezza in genere.

Art. 39

CIRCOLAZIONE DEI CANI IN LUOGHI PUBBLICI OD APERTI AL PUBBLICO

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 33, nei luoghi pubblici od aperti al pubblico tutti i cani devono essere muniti di collare e dovranno essere tenuti con solido guinzaglio.

2. Tutti i cani dovranno essere muniti anche di idonea museruola.

3. Nei giardini, negli orti, nelle aie e in altri luoghi privati aperti o nei quali non sia impedito l'accesso a terzi, i cani possono essere tenuti senza museruola, purchè siano legati o custoditi in modo da non arrecare danno alle persone. Potranno essere tenuti sciolti e senza museruola, quando l'accesso a detti luoghi sia chiuso e provvisto di cartello con l'indicazione "Attenti al cane".

4. Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola:

- i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore;
- i cani da pastore quando accompagnino le pecore;
- i cani delle forze di polizia durante l'impiego per i fini d'istituto.

5. Nei luoghi pubblici, ove esistano tappeti erbosi o aiuole fiorite, i cani devono essere tenuti al guinzaglio.

6. I proprietari di cani o coloro che li hanno in custodia sono tenuti ad asportare gli escrementi che gli animali depositano in qualsiasi luogo pubblico od aperto al pubblico. A tal fine, nel caso in cui accompagnino il cane in luogo pubblico o esposto al pubblico, dovranno sempre essere muniti di paletta, scopino, e sacchetti igienici.

Art. 40

CATTURA DEI CANI E DI ALTRI ANIMALI

1. I cani e gli altri animali trovati a vagare in luogo pubblico saranno catturati dal personale a ciò addetto.

2. E' proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni come pure cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare.

Art. 41

MOLESTIE AGLI ANIMALI

1. E' vietato molestare gli animali o utilizzarli in modo da arrecare agli stessi molestie o sofferenze.

Art. 42

RUMORI O SUONI NELLE ABITAZIONI O IN ALTRI LOCALI

1. Nelle abitazioni ed in generale in tutti i locali pubblici o privati, l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico, come aspirapolvere, lucidatrici,

lavatrici, ventilatori, macchine per dattilografia, macchine per cucire o per tessitura, radio-televisori, videogiochi, fonografi, giradischi e simili, deve essere fatto con particolare moderazione in modo da non arrecare disturbo al vicinato, specialmente dalle ore 22.00 alle ore 8.00.

Art. 43

IMPIANTO ED USO DI MACCHINARI

1. L'impianto e l'uso di macchinari nelle abitazioni, o nelle vicinanze delle stesse, deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti o altre emanazioni.

Art. 44

SEGNALAZIONI SONORE - SIRENE E CAMPANE

1. Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore, sirene e campane.
2. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito, dalle ore 7 alle ore 21, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro.
3. Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di breve durata, comunque non superiore a dieci secondi, e di intensità moderata.

Art. 45

DISPOSITIVI SONORI D'ALLARME

1. L'impianto ed il funzionamento di segnali d'allarme sonori, installati su edifici od autoveicoli o su altri beni, e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1) il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecentocinquanta metri e deve cessare entro quindici minuti prima dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;

2) congiuntamente al funzionamento del segnale di allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore rosso, visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme.

Allo stesso fine è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, etc.), in corrispondenza della porta di accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme.

2. I segnali di allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene di allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

Art. 46

ATTIVITA' RUMOROSE VIETATE

1. Sono vietati:
 - a) le grida dei venditori di merce in genere;
 - b) le grida e gli schiamazzi nelle vie e piazze pubbliche;
 - c) l'uso di amplificatori sonori;
 - d) il trasporto, il carico e lo scarico di materiali senza le opportune cautele atte ad eliminare o ad attutire i rumori.

2. Il Sindaco può consentire l'uso di amplificatori sonori dettando prescrizioni a salvaguardia della quiete pubblica.

3. Dopo le ore 23 è proibito qualunque rumore che possa recare disturbo, si produca esso in luogo pubblico o privato, provenga da persone, o cosa qualsiasi.

Art. 47

MESTIERI GIROVAGHI

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza, i mestieri girovaghi, come cantante, suonatore, giocoliere, fotografo, disegnatore sul suolo, lustra-scarpe e simili sono vietati senza permesso del Comune nell'area urbana individuata con ordinanza del Sindaco.

Art. 48

TRASPORTO DI OGGETTI

1. Il trasporto a mano di oggetti pesanti o voluminosi o pericolosi deve essere fatto con le opportune cautele e da persone idonee.

2. Gli oggetti acuminati o taglienti, come vetri, ferri appuntiti, falci, debbono essere muniti degli opportuni ripari durante il trasporto.

3. Gli oggetti rigidi come tubi, aste, scale, quando superano la lunghezza di tre metri e vengano trasportati orizzontalmente, debbono venire sorretti da almeno due persone.

4. Il trasporto di oggetti fragili deve essere effettuato in modo tale da evitare la caduta al suolo dei medesimi o di parte di essi.

Art. 49

CIRCOLAZIONE E TRASPORTO DI ANIMALI PERICOLOSI

1. E' vietata la circolazione o il trasporto di animali pericolosi se non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie o custoditi in altro modo idoneo.

Art. 50

DEPOSITO DI CICLI - CARROZZELLE E CARIOLE

1. Salvo quanto stabilito dalle norme sulla circolazione stradale, è vietato depositare cicli, ciclomotori, carrozzelle, carriole ed altri veicoli sotto i portici, nei sottopassaggi, a ridosso delle vetrine o degli accessi ai locali, nonchè in altri luoghi dove possano arrecare intralcio.

2. I mezzi di cui al comma precedente, quando arrechino intralcio al pubblico passaggio od alla circolazione, in assenza dei proprietari dei medesimi, potranno essere rimossi dagli agenti della Polizia Municipale e depositati in idoneo locale del Comune, per essere restituiti a chi dimostri di averne diritto, previo pagamento delle spese occorse per la custodia.

Art. 51

ROVINIO DI PARTI OD ACCESSORI DI FABBRICATI

1. Oltre a quanto prescritto nel Titolo III del presente Regolamento per la nettezza, il decoro e l'ordine del centro abitato, ogni edificio e le sue pertinenze

debbono essere tenuti in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni.

2. Particolare diligenza deve esser rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli stemmi, dei tetti, delle grondaie.

3. Qualora si verificano improvvisi pericoli di rovina o di caduta di oggetti, i proprietari e coloro che hanno in godimento il fabbricato hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità, e di darne contestuale avviso all'Autorità Comunale.

4. Il Comune, in caso di urgente necessità, adotterà i provvedimenti occorrenti per la tutela della sicurezza e della pubblica incolumità, con addebito delle spese nei confronti di chi era tenuto a provvedere.

Art. 52

COLLOCAMENTO DI OGGETTI DI ORNAMENTO O DI COSE MOBILI IN LUOGHI PRIVATI

1. Gli oggetti di ornamento, come fregi, stemmi, vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti, collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti debbono essere assicurati in modo tale da non costituire pericolo e da evitare che possano cadere su luoghi pubblici di uso comune.

2. L'innaffiamento o l'irroramento dei fiori o delle piante sui balconi, sui terrazzi o in altro luogo privato, deve esser fatto in modo che l'acqua o altri liquidi non cadano o si espandano in luoghi pubblici o privati e di pubblico transito.

Art. 53

PROTEZIONI IN OCCASIONE DI LAVORI

1. I marmisti, gli scalpellini, i muratori, i pittori, i decoratori e gli operai in genere, quando lavorano sullo spazio pubblico o nelle adiacenze dei luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere, colori, possano cadere sui passanti e che il lavoro sia comunque causa di danno o molestia al pubblico.

Art. 54

PROTEZIONE DI POZZI - CISTERNE - SCAVI - CAVE E FOSSE

1. I pozzi e le cisterne, devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura di altezza non inferiore a metri 1,20 o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.

2. Gli scavi, le cave e le fosse, esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità.

Art. 55

APERTURA DI BOTOLE O CHIUSINI

1. E' vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza il permesso del Comune.

2. Le operazioni indicate nel comma precedente possono venir autorizzate con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

Art. 56
PITTURE E VERNICIATURE FRESCHE

1. Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti o verniciati o lubrificati di fresco, dovranno essere opportunamente segnalati o riparati.

Art. 57
ESPOSIZIONI

1. Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, il Sindaco potrà vietare o subordinare a particolari prescrizioni le esposizioni o mostre di qualsiasi genere, effettuate anche in locali privati prospicienti luoghi di pubblico transito, quando si ravvisi pericolo per la pubblica incolumità.

Art. 58
INSTALLAZIONE DI TRALICCI - GRU ED ALTRI
IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 e seguenti, l'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru o di altri impianti di sollevamento, deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

2. Tali impianti, anche se effettuati su aree private, debbono esser ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperti al pubblico o sulle altrui proprietà.

3. I bracci delle gru, nei momenti di inattività, debbono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento.

4. Resta salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione degli infortuni.

Art. 59
CARICHI SOSPESI

1. Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione del Comune.

2. Le autorizzazioni vengono concesse nei casi di necessità e nei limiti di ciò che è indispensabile in relazione ai lavori da eseguire.

Art. 60
RECINZIONI

1. Le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico devono essere prive di sporgenze acuminatae o taglienti o di fili spinati fino all'altezza di metri 2,20.

Art. 61
LUMINARIE E CAVI ELETTRICI

1. Le luminarie e gli altri addobbi luminosi, i cavi volanti per la conduzione dell'energia elettrica in via precaria o provvisoria possono essere installati previa autorizzazione dell'autorità comunale.

2. Le installazioni di cui al comma precedente debbono essere eseguite secondo le regole della buona tecnica per evitare incidenti e danni alle persone e alle cose, e con l'osservanza delle disposizioni per la prevenzione degli infortuni.

Art. 62

USO E MANOMISSIONE DI SEGNALI

1. E' vietato alle persone non autorizzate usare o manomettere gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici o luminosi d'uso degli agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso.

Art. 63

DETEZIONE E DEPOSITO DI MATERIE INFIAMMABILI

1. Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle leggi di P.S. 18.06.1931, n. 773 e dalle disposizioni del Regolamento approvato con R.D. 6.05.1940, n. 635 e relative successive modificazioni, nonché dei decreti del Ministero dell'Interno 31.07.1934 (G.U. 28.09.1934, n. 266) e 12.05.1937 (G.U. 24.06.1937, n. 145) è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi ed infiammabili per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione dell'Autorità Comunale. Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. 28.06.1955, n. 620.¹

2. Fatto salvo quanto previsto da altre norme di legge, il Sindaco, con apposita ordinanza, potrà vietare o stabilire le modalità per la detenzione e il deposito di materiali combustibili solidi, liquidi o gassosi anche in luoghi privati.

Art. 64

IMPIANTI - CONTATORI E BOMBOLE DEL GAS

1. Tutti gli impianti fissi funzionanti a gas combustibile, provvisti o meno di camino, dovranno essere installati secondo le norme tecniche di sicurezza e dovranno avere i requisiti indicati nelle norme di prevenzione degli incendi.

2. Il titolare o l'utente dell'impianto dovrà avere una dichiarazione compilata dall'installatore o da un tecnico qualificato da cui risulti che l'impianto stesso è conforme alle norme di cui al comma precedente.

3. Salvo diverse disposizioni di legge previste per la potenzialità e quantità, i contatori di gas e le bombole devono essere collocati in locale aerato direttamente dall'esterno, con esclusione del vano scale.

4. E' fatto assoluto divieto di depositare od utilizzare bombole con peso specifico del gas superiore a 0,8 in locali interrati o semi interrati.

5. Quando risulti possibile, in relazione alla ubicazione e struttura del locale, i contatori e le bombole devono essere collocati all'aperto.

Art. 65

INDICAZIONE DEL RECAPITO DI PERSONE PER CASI DI EMERGENZA

1. Coloro che gestiscono negozi, botteghe, laboratori, pubblici esercizi od

¹1° comma art.63- modificato con atto consiliare n.76 del 23.09.1993 e quindi coordinato.

amministrano condomini, sono autorizzati a collocare all'esterno dell'edificio, in prossimità dell'ingresso principale, sulle saracinesche, od in altro luogo facilmente visibile, una targa delle dimensioni massime di cm. 10x20, contenente la scritta: "In caso di emergenza chiamare:" seguita dal cognome e nome, indirizzo e numero di telefono della persona alla quale sia possibile rivolgersi, quando i locali sopra indicati siano chiusi o temporaneamente disabitati.

2. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà rendere obbligatoria l'esposizione della targa di cui al comma precedente.

Art. 66

ALTRI DIVIETI PER LA PREVENZIONE DI INCENDI E DI ESPLOSIONI

1. Allo scopo di prevenire gli incendi ed esplosioni, è vietato:

- a) usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò destinati ed autorizzati;
- b) usare fiamme libere per lavori in impianti, in cisterne, in tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili od esplosivi;
- c) far uso di fiamme od accendere fuochi in luogo pubblico o privato, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele, in particolare nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva, o nelle loro vicinanze;
- d) depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili od esplosivi o loro residui, nonchè stazionare con veicoli, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
- e) porre, lasciare cadere o disperdere sul suolo pubblico materiali infiammabili che possano essere causa di inquinamento o di incendio;
- f) impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione degli incendi.

2. Fermo restando quanto stabilito dalle norme di legge per la prevenzione di incendi, nonchè dall'art. 32 del presente regolamento e dal punto c) del comma precedente, è vietato dar fuoco nei campi, nei prati, nei giardini o nei parchi, alle stoppie ed agli arbusti non estirpati, insistenti al suolo, prima del quindici agosto ed a una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifici, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi o depositi di materiale infiammabile o combustibile e dalle ferrovie.

3. Chi ha acceso il fuoco, nei modi e nei tempi consentiti, deve adottare le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui; deve assistere di persona e con mezzi adeguati, fino a quando il fuoco è spento, al fine di impedire il propagarsi di incendi.

Art. 67

USO DELLE RISORSE IDRICHE POTABILI

1. Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche, onde evitare disagi alla collettività, il Sindaco potrà vietare o disciplinare l'uso di acqua potabile delle rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.

TITOLO V

CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOBUS

Art. 68

PERSONALE DI SERVIZIO

1. Il personale di servizio degli autobus deve osservare le seguenti norme:

- a) mantenersi vigile e pronto nel disimpegno delle particolari incombenze del proprio servizio ed osservare scrupolosamente le disposizioni emanate dalla Direzione;
- b) osservare e far osservare le norme prescritte per i passeggeri;
- c) tenere un contegno corretto e premuroso verso i passeggeri;

Art. 69

NORME PER I PASSEGGERI SUGLI AUTOBUS

1. Oltre a quanto disposto dall'art. 39 R.D. 30 dicembre 1923 n. 3275 (divieto di viaggiare attaccati in qualsiasi modo all'esterno ovvero sui predellini delle vetture); ai passeggeri degli autobus è vietato:

- a) salire e scendere quando la vettura è in moto;
- b) salire e scendere da parte diversa da quella prescritta ed in località diverse da quelle stabilite per le fermate;
- c) salire quando la vettura sia segnalata completa;
- d) parlare col conducente e distrarre comunque il personale in servizio dalle sue mansioni;
- e) insudiciare o guastare o comunque rimuovere o manomettere parte di apparecchi della vettura;
- f) occupare più di un posto e ingombrare i passaggi. E' fatto obbligo di attenersi alle disposizioni della Direzione dell'A.T.Ma. che concernono il buon andamento e la disciplina del servizio ed il divieto ai passeggeri di sostare in determinati settori della vettura;
- g) sputare nell'interno o sulle piattaforme;
- h) portarvi fucili carichi od oggetti pericolosi, sudici o che possano imbrattare i viaggiatori o per qualsiasi altra ragione riuscire molesti;
- i) salirvi, essendo alterati da bevande alcoliche, o sudici, o vestiti in modo indecente;
- l) cantare, suonare, schiamazzare, o in altro modo disturbare;
- m) portarvi cani od altri animali, salvo le particolari concessioni previste per i non vedenti, e per gli animali di piccola taglia, purchè contenuti in apposite gabbie ovvero provvisti delle normali protezioni in modo che non possano recare disturbo;
- n) distribuire oggetti a scopo di pubblicità ed esercitarvi qualsiasi commercio, nonchè distribuire o vendere oggetti, anche a scopo di beneficenza, senza permesso dell'autorità comunale.

2. Chiunque viaggia sulle vetture in possesso di documento di viaggio "a vista" è tenuto a mostrarlo al personale di servizio.

TITOLO VI

COMMERCIO FISSO, SU AREE PUBBLICHE, ESERCIZI PUBBLICI

Art. 70

OBBLIGO DI VENDITA

1. Coloro che esercitano il commercio non possono, senza giustificato motivo, rifiutare la vendita della merce secondo gli usi e nelle quantità normalmente richieste dai consumatori.

Art. 71

CONDIZIONE DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. Salvo quanto previsto dalle norme di igiene e sanità, i locali adibiti al commercio ed i pubblici esercizi, i laboratori, debbono essere mantenuti costantemente puliti, in stato decoroso, e quando siano aperti al pubblico, sufficientemente illuminati.

2. Nei locali indicati nel comma precedente non possono essere assunti comportamenti nè essere svolte attività incompatibili con la destinazione del locale o dell'esercizio.

3. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche date in concessione debbono servirsi di un banco decoroso e tenerlo con cura.

4. Le tende in genere, interne od esterne, debbono essere tenute in buono stato di pulizia e di manutenzione.

Art. 72

INDICAZIONE DEL PESO DELLE MERCI

1. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di vendita a peso netto, gli esercenti il commercio, quando vendono merci a peso, sono tenuti, a richiesta dell'acquirente, ad indicare per iscritto sui pacchi il peso della merce al netto della tara.

Art. 73

ESPOSIZIONE DEI PREZZI

1. Fatti salvi gli obblighi e le esenzioni previste per talune merci dalle disposizioni di legge per il commercio, chiunque espone merci per la vendita al minuto al pubblico, deve indicare il prezzo sulle medesime, nel rispetto delle disposizioni statali in materia di pubblicità dei prezzi.

Art. 74

CARTA DA AVVOLGERE

1. Fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente, nei punti e luoghi di vendita è vietato recuperare la carta già usata e riutilizzarla per avvolgere generi commestibili.

Art. 75

LIMITI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

1. E' vietato il commercio in forma itinerante lungo le strade comprese nell'area del centro abitato classificata "Zona Omogenea A" nel Piano Regolatore Generale.

2. Il commercio in forma itinerante potrà essere vietato altresì nelle altre strade ed aree individuate dal Sindaco con apposita ordinanza per motivi di polizia stradale.

3. E' vietato il commercio in forma itinerante per la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche contenute in lattine o bottiglie, nei pressi dei centri sportivi, impianti e locali per pubblici spettacoli e trattenimenti, o in occasione di sagre, concerti, spettacoli musicali e simili manifestazioni all'aperto.

4. Nell'area di cui ai commi primo e secondo, sono vietati, senza apposito permesso del Comune, anche gli altri mestieri girovaghi.

5. E' vietata la sosta di attesa per un tempo superiore a quello strettamente necessario al servizio della clientela presente.

Art. 76

CONTEGNO DEGLI ESERCENTI IL COMMERCIO

1. Gli esercenti il commercio, nonché i loro dipendenti a contatto con il pubblico, sono tenuti a comportarsi correttamente con le persone con le quali entrino in rapporto per motivi commerciali.

2. E' vietato agli esercenti il commercio gridare od usare amplificatori per reclamizzare le proprie merci o per altri motivi, come pure attirare clienti in modo petulante e sconveniente o con giochi e scommesse.

3. Gli esercenti hanno l'obbligo di usare vestiti, e, quando occorra, grembiuli, camici, copricapi ed altri indumenti, decorosi e puliti. In particolare i macellatori, i macellai ed i salumieri non possono indossare in luogo pubblico o aperto al pubblico indumenti intrisi di sangue.

4. Resta vietato agli esercenti altercare tra loro, usare modi, gesti e frasi sconvenienti.

TITOLO VII

NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 77 ²

ACCERTAMENTO – CONTESTAZIONE E DEFINIZIONE DELLE TRASGRESSIONI

1. Per l'accertamento delle trasgressioni, la contestazione, la notificazione delle medesime e per la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano le norme della L. 24/11/1981 n. 689. Le sanzioni da applicare in caso di violazione del presente Regolamento sono le seguenti:

	Infrazione agli artt.	Minimo edittale	Massimo edittale
a	5-7-9-10-11-12-13	€ 38,00	€ 228,00
b	14-15-17-18-19-21-22-26-27-28-29-30-31-32	€ 38,00	€ 228,00
c	20-23-24-25-33-34-35	€ 25,00	€ 150,00
d	37-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-58-59-60-61-62-63-64-66	€ 38,00	€ 228,00
e	38-39-40-41	€ 25,00	€ 150,00
f	68-69	€ 25,00	€ 150,00
g	70-71-72-73-74-75-76	€ 38,00	€ 228,00

2. Ai sensi dell'art. 16 L. 689/81 il trasgressore è ammesso al pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 gg. dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Art. 78

RIMESSIONE IN PRISTINO

1. Quando la trasgressione abbia arrecato danni al Comune, il Sindaco potrà ordinare al trasgressore ed alla persona civilmente responsabile o solidamente obbligata la rimessione in pristino o la eliminazione delle conseguenze dannose, entro un congruo termine.

2. In caso di inadempimento, il Sindaco potrà far eseguire gli occorrenti lavori d'ufficio, addebitando le spese agli interessati.

3

3. Il Comune, in caso di violazione di cui all'art.21 del presente Regolamento, indipendentemente dalla procedura di cui ai commi 1 e 2 può effettuare, per il tramite degli operatori di P.M. che possono avvalersi della collaborazione degli operai e/o incaricati comunali, l'immediata rimozione delle affissioni abusive, con esplicita indicazione nel verbale di accertamento, in modo che le stesse siano private di efficacia pubblicitaria.

² art.77 – testo modificato con atto C.C. n.44 del 25.07.2003.

³ comma 3 art.78 – aggiunto con atto consiliare n.25 del 17.5.1999.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 79

ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI

1. Il presente regolamento abroga:

- a) Il Regolamento di Polizia Urbana, deliberato dal Podestà in data 29.01.1932.
- b) Ogni altra disposizione regolamentare comunale contraria od incompatibile con la presente normativa.

Art. 80

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, previa approvazione e pubblicazione nelle forme di legge, entrerà in vigore a partire dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale effettuata dopo l'esame senza rilievi da parte del competente Organo Regionale di Controllo.